



# COMUNE DI FORIO

Provincia di Napoli

## SETTORE RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE

Piazza Municipio n.9 – 80075 Forio

e-mail: [ragioneria@comune.forio.na.it](mailto:ragioneria@comune.forio.na.it)

e-mail: [serviziopersonale@comune.forio.na.it](mailto:serviziopersonale@comune.forio.na.it)

P.I.: 01368590632 – C.F.: 83000990636

tel. 0813332914 - fax. 0813332942

tel. 0813332921 - fax. 0813332920

Prot. n. 2279

li, 23/01/2013

Ai Responsabili di Settore

e p. c. Al Segretario Generale  
Ai dipendenti comunali

S E D E

Oggetto: Nota informativa ad integrazione dei contenuti della Circolare informativa del 27/09/2012, prot. n. 21000: specifiche INPS gestione ex INPDAP in merito all'applicazione delle nuove disposizioni in materia pensionistica (Riforma Monti/Fornero), con particolare riferimento al regime di età per la permanenza in servizio.

Alla luce di uno specifico quesito posto all'INPS gestione ex INPDAP da altra Amministrazione in data 15/06/2012 sulle tematiche di cui in oggetto, a seguito dell'emanazione della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell'8/03/2012 e del Messaggio INPS gestione ex INPDAP n. 8381 del 15/05/2012, nonché alla luce della conseguente risposta fornita dallo stesso Ente previdenziale in data 27/07/2012, si ritiene utile fornire ulteriore puntuale e corretta informazione in merito all'applicazione delle nuove disposizioni in materia pensionistica (Riforma Monti/Fornero), con particolare riferimento alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ed il trattenimento in servizio del personale dipendente nel triennio 2012 – 2014.

*Regimi di età per la permanenza in servizio nell'ambito di applicazione della nuova disciplina pensionistica introdotta con la Riforma Monti/Fornero (Legge 22/12/2011, n. 214, di conversione, con modificazioni del decreto legge 6/12/2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici").*

Nella circolare informativa del 27/09/2012, prot. n. 21000 si è avuto modo di precisare che, in applicazione delle disposizioni introdotte dall'art. 24, comma 3, della legge n. 214/2011, **i lavoratori che hanno maturato entro il 31/12/2011 i requisiti di età ed anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente a tale data, conservano il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa, sia ai fini del diritto che ai fini della relativa decorrenza.**

Di conseguenza, i requisiti previsti dalla normativa vigente al 31/12/2011, sia ai fini dei trattamenti pensionistici di anzianità (sistema delle quote ovvero massima anzianità contributiva), che ai fini delle pensioni di vecchiaia, sono salvaguardati, per i soggetti di cui sopra, anche nel caso di accesso al pensionamento in data successiva al 31/12/2011, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1 e 2 (finestra mobile rispettivamente per pensioni di vecchiaia e pensione di anzianità) del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122.

Nei confronti, viceversa, dei soggetti che maturano, a decorrere dall'1/01/2012, i requisiti per il diritto a pensione prescritti dalla disposizione legislativa succitata, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata (limiti di servizio) e di anzianità sono sostituite dalle seguenti prestazioni:

- "pensione di vecchiaia"
- "pensione anticipata"

<b>Fino al 31/12/2011 (previgente normativa e tipologie pensionistiche)</b>	<b>Dall'1/01/2012 (nuova normativa e nuove tipologie pensionistiche)</b>
Pensioni per anzianità di servizio	Pensioni anticipate
Pensioni per limiti di servizio	
Pensioni di vecchiaia	Pensioni di vecchiaia

Relativamente ai requisiti prescritti per il diritto all'accesso ai due nuovi trattamenti pensionistici introdotti con la Riforma Monti/Fornero, si rinvia integralmente a quanto illustrato con la Circolare informativa del 27/09/2012, prot. n. 21000.

Fermo restando quanto sopra esposto, la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell'8/03/2012 ha precisato come la nuova normativa vada a disciplinare i requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici, non modificando in alcun modo il regime dei limiti ordinamentali di età per la permanenza in servizio, la cui vigenza, anzi, è stata espressamente confermata (comma 4, dell'art. 24, della legge n. 214/2012).

In altri termini, rimangono vincolanti per tutti i dipendenti, i limiti di età fissati dalla normativa generale e quindi dai singoli ordinamenti ( **65 anni di età**).

Il datore di lavoro è, **pertanto, tenuto (salvo che nei casi di seguito illustrati)** a disporre la cessazione del rapporto di impiego con il proprio dipendente nel momento in cui quest'ultimo raggiunge il limite ordinamentale di propria pertinenza, purché contestualmente risulti almeno in possesso dei requisiti contributivi minimi per il diritto al trattamento pensionistico.

Più specificatamente, la cessazione dal servizio per limiti di età decorrerà dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia.

I seguenti limiti di età ordinamentali possono essere superati, solo al verificarsi delle seguenti situazioni:

- 1) Per i lavoratori che hanno maturato entro il 31/12/2011 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla disciplina previgente alla Riforma Monti/Fornero, ai fini dei trattamenti pensionistici di anzianità (sistema delle quote) e per i limiti di servizio (40 anni di anzianità contributiva), e che, pertanto, sono interamente soggetti all'applicazione della stessa normativa previgente alla Riforma Monti/Fornero, il superamento dei sopraindicati limiti di età ordinamentali, in data successiva al 31/12/2011, potrà verificarsi esclusivamente nel caso l'Amministrazione abbia acconsentito al trattenimento in servizio, per un ulteriore biennio, del dipendente;
- 2) Per i lavoratori che, al 31/12/2011, non hanno maturato alcun requisito anagrafico e/o contributivo previsto dalla disciplina previgente alla Riforma Monti /Fornero, per l'accesso al sistema pensionistico e che, pertanto, sono interamente soggetti all'applicazione della normativa introdotta dalla stessa Riforma Monti/Fornero, il superamento dei sopraindicati limiti di età ordinamentali, in data successiva al 31/12/2011, avverrà:
  - inevitabilmente a seguito dell'applicazione dei più elevati requisiti anagrafici previsti per le nuove pensioni di vecchiaia (66 anni e vari mesi), purché i dipendenti risultino quantomeno in possesso del requisito contributivo (20 anni di anzianità contributiva; 15 anni qualora in possesso di contribuzione al 31/12/1992) e quindi non abbiano maturato, precedentemente al raggiungimento di tale limite di età, i requisiti contributivi previsti dalla nuova normativa per la pensione anticipata:

Anno	Anzianità contributiva	
	Uomini	Donne
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi

- il mantenimento in servizio potrà protrarsi anche oltre il requisito anagrafico dei 66 anni e vari mesi e fino al 70° anno di età, nel solo caso in cui il dipendente interessato non abbia maturato un'anzianità contributiva minima tale da consentirgli, in base alla nuova normativa, l'accesso al trattamento di quiescenza (20 anni di anzianità contributiva; 15 anni qualora in possesso di contribuzione al 31/12/1992; 5 anni di anzianità contributiva associata obbligatoriamente ad un'anzianità anagrafica di 70 anni nell'ambito di un sistema di calcolo pensionistico interamente contributivo). In pratica si tratta di lavoratori in possesso di una ridotta anzianità contributiva (inferiore ai limiti stabiliti dalla nuova normativa per la pensione anticipata), per i quali la prima possibilità di uscita è costituita dalla pensione di vecchiaia prevista dalla Riforma Monti/Fornero;
- nel caso l'Amministrazione abbia acconsentito **al trattenimento in servizio, per un ulteriore biennio, del dipendente.**

Con riferimento **all'istituto del trattenimento in servizio**, si ritiene utile precisare quanto segue:

- l'istituto in oggetto è tutt'ora disciplinato dall'art. 72, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 6/08/2008, nonché dall'art. 9, comma 31, della legge n. 122/2010;
- è data facoltà all'Amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali di accogliere o meno la richiesta di trattenimento in servizio presentata dal dipendente, in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata

*all'Amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. Il trattenimento in servizio diventa così un "diritto condizionato la cui soddisfazione dipende dalle valutazioni che l'Amministrazione compie in ordine all'organizzazione, al fabbisogno professionale e alla disponibilità finanziaria";*

- *il mantenimento in servizio potrà protrarsi anche oltre il requisito anagrafico dei 66 anni e vari mesi e fino al 70° anno di età, nel solo caso in cui il dipendente interessato non abbia maturato un'anzianità contributiva minima tale da consentirgli, in base alla nuova normativa, l'accesso al trattamento di quiescenza (20 anni di anzianità contributiva; 15 anni qualora in possesso di contribuzione al 31/12/1992; 5 anni di anzianità contributiva associata obbligatoriamente ad un'anzianità anagrafica di 70 anni nell'ambito di un sistema di calcolo pensionistico interamente contributivo). **Esclusivamente in tali ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad accogliere, senza valutazione discrezionale, le domande di trattenimento in servizio di coloro che, alla data di collocamento a riposo, non abbiano ancora raggiunto il requisito minimo di contribuzione per conseguire il diritto a pensione.***

*Orbene, alla luce del quadro normativo descritto, la Giunta Comunale in data 16/01/2013 con atto n. 10, per gli anni 2012 – 2014, ha fissato i seguenti criteri applicativi:*

**A) Collocamento a riposo del personale:**

*a) Il personale dipendente sarà collocato a riposo:*

- 1. al compimento del 65esimo anno di età, se alla data del 31/12/2011 ha maturato un qualsiasi diritto a pensione (ad esempio: quote, anzianità contributiva o vecchiaia a domanda) anche se non ha esercitato alcuna manifestazione/diritto;*
- 2. in assenza di un diritto a pensione entro la data del 31/12/2011, al compimento dell'età massima prevista dalla normativa vigente, tempo per tempo, per il conseguimento della pensione di vecchiaia, salvo che il dipendente non abbia maturato i requisiti necessari per il diritto a pensione.*

*b) In entrambe le fattispecie sopra indicate, il Servizio Gestione Personale provvederà a comunicare all'interessato tale circostanza, con un preavviso di almeno sei mesi rispetto al raggiungimento dell'età prevista e sarà collocato in quiescenza d'ufficio con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età.*

**B) Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro:**

*a) La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ivi compresa quella di cui all'art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112/2008, avverrà al ricorrere delle seguenti condizioni:*

- 1. nei confronti dei dipendenti che alla data del 31/12/2011 hanno maturato un qualsiasi diritto a pensione (ad esempio: quote, vecchiaia a domanda), al compimento del 40esimo anno di servizio e/o contributivo utile a pensione;*
- 2. nei confronti dei dipendenti che alla data del 31/12/2011 non hanno maturato alcun diritto a pensione, al compimento dell'anzianità contributiva richiesta, tempo per tempo, per il conseguimento della pensione anticipata (art. 24, comma 10, del decreto legge n. 201/2011) con un'età anagrafica non inferiore a 62 anni.*

*b) In entrambe le fattispecie sopra indicate, il Servizio Gestione Personale comunicherà al dipendente il raggiungimento dell'anzianità contributiva con un preavviso di almeno sei mesi; il dipendente sarà collocato a riposo d'ufficio con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di compimento del requisito contributivo.*

**C) Trattenimento in servizio:**

*a) Non sono accoglibili eventuali richieste di permanenza in servizio oltre i limiti di cui alle lettere B)a)1. e B)a)2. né quelle effettuate a norma dell'art. 16 del d. lgs. n. 503/1992.*

**I destinatari della presente sono invitati a farne prendere visione al personale assegnato ai rispettivi settori.**

**La presente circolare è pubblicata nella sezione "Circolari" dell'area "Trasparenza, valutazione e merito" del sito del Comune di Forio: [www.comune.forio.na.it](http://www.comune.forio.na.it).**

*Il Responsabile del Settore  
Dr. Vincenzo Rando*